


- **Oggetto:** Prova finale posizioni economiche ATA e permessi retribuiti per concorsi od esami: il MIM conferma la posizione della UIL Scuola Bologna
- **Data ricezione email:** 11/02/2026 09:18
- **Mittenti:** UIL Scuola Bologna - Gest. doc. - Email: bologna@uilscuola.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':**
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** UIL Scuola Bologna <bologna@uilscuola.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
logo UIL Bologna.png	SI			NO	NO
Prova finale posizioni economiche ATA e permessi retribuiti per concorsi od esami - il MIM conferma la posizione della UIL Scuola Bologna.pdf	SI			NO	NO

Testo email



[CLICCA QUI PER I CONTATTI](#)

Prova finale posizioni economiche ATA e permessi retribuiti per concorsi od esami: il MIM conferma la posizione della UIL Scuola Bologna

Giungono a questa Organizzazione Sindacale diversi quesiti circa la possibilità di utilizzare i permessi previsti dall'**art. 15 del CCNL 2006/09** ("permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi od esami") per assentarsi dal servizio per effettuare la prova finale per l'attribuzione delle posizioni economiche ATA. A parere di questa Segreteria, **l'utilizzo di tali permessi è da ritenersi pienamente legittimo.**

Dello stesso avviso è il **MIM**, che in un'apposita FAQ chiarisce:

*"D: Posso richiedere un permesso retribuito per partecipare alla prova delle posizioni economiche ATA?
R: Sì. Il candidato alla prova finale di valutazione per l'attribuzione delle posizioni economiche ATA può assentarsi dal servizio utilizzando uno degli 8 giorni annui di permesso retribuito per concorsi ed esami. Se la prova si svolge fuori provincia o fuori regione, il permesso può coprire anche il tempo necessario per il viaggio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali."*

Per norma, infatti, **non sussiste alcun vincolo** circa la tipologia di concorsi o esami che giustificano la fruizione del permesso, né rileva la coincidenza dell'orario di lavoro con quello di effettuazione della prova.

Il permesso in questione è configurato come un **diritto soggettivo** del lavoratore: pertanto, a fronte della presentazione della documentazione giustificativa (anche tramite autocertificazione), l'Amministrazione non può negarne la fruizione adducendo esigenze di servizio o organizzative.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola,
ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70